



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

IX Direzione
Programmazione Finanziaria, Risorse Umane,
Gestione delle Risorse e Patrimonio

Serv.: Programmazione Gestione Finanziaria, Gestione giuridica, amministrativa e contabile del personale, Economato e Provveditorato, Gestione patrimonio, Beni confiscati alla Mafia, Gestione locazioni attive e passive immobili di proprietà comunale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: *Convenzione per utilizzo a tempo parziale del dipendente dott. BUCCA Vincenzo presso il Comune di MAZARA DEL VALLO ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 per mesi uno.*

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nella seduta

Del 15/09/2022 con

deliberazione n. 184

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L. R. 44/91:

- SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

Data 13/09/2022

IL RESPONSABILE
(Dott. Andrea Antonino DI COMO)
F.to Andrea Antonino Di Como

Li 13/09/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rag. Nicolò FERRERI)
F.to Nicolò Ferreri

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole

Data 13/09/2022

IL RESPONSABILE
(Dott. Andrea Antonino DI COMO)
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA
€. _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile della IX Direzione

Ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di G.M. rispettivamente n° **115** del **03/06/2022** e n° **69** del **01/06/2022** questa Amministrazione Comunale e il Comune di Mazara del Vallo hanno approvato la Convenzione per l'utilizzo a scavalco, ex art. 14 CCNL del 22/01/2004 - Funzioni Locali, del funzionario di Vigilanza Dott. *Vincenzo BUCCA* dipendente del comune di Castelvetrano per mesi tre;
- ai sensi del c. 2 dell'art. 7 della predetta convenzione la stessa *«può essere prorogata, su richiesta del Comune di Mazara del Vallo ... omissis ..., al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane, previa acquisizione dell'assenso da parte del dipendente, e conseguente autorizzazione del comune di Castelvetrano»;*
- la Convenzione in atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della stessa, è in scadenza;
- il Sindaco del Comune di Mazara del Vallo, con nota prot. n° **71534** del **07/09/2022**, acquisita al Prot. Gen. al n° **35371** dell'**8/09/2022**, considerato il permanere delle esigenze organizzative proprie e funzionali della Polizia Municipale, ha richiesto al Comune di Castelvetrano, previa acquisizione della disponibilità del dipendente comunale Dott. *BUCCA Vincenzo*, con profilo professionale *«Funzionario di Vigilanza»* Cat. *D*, in servizio presso la Polizia Municipale di Castelvetrano, la proroga per mesi due e senza soluzione di continuità, della convenzione per l'utilizzo del suddetto dipendente in modo congiunto per 12 ore settimanali, attualmente in corso;
- con nota prot. gen n° **35608** del **09/09/2022** il Responsabile dell'*XI Direzione Organizzativa Polizia Municipale* ha accolto la proroga per un solo mese senza possibilità di ulteriori proroghe;
- il Sindaco del Comune di Castelvetrano, con nota Prot. Gen. n° **35627** del **09/09/2022** in riscontro alla nota del Comune di Mazara del Vallo, ha accolto, la superiore richiesta di scavalco del dipendente Dott. *BUCCA Vincenzo* cat. *D* per n° **6** (*sei*) ore settimanali e per mesi **1** (*uno*);

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.1.2004 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi di tempo predeterminati mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

VISTO in particolare i commi 1[^] e 2[^] del citato articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, recante: *«Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione»*, che così recitano:

«1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione;

2. I rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ...omissis.. è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione»;

VISTA la dichiarazione congiunta n. 10 del citato contratto che così recita: *«Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto «a scavalco» che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001»;*

VISTO lo schema di convenzione, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera «A», mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari per la disciplina del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

RITENUTA propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto *de quo*, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTI gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art.3 del D.L.174/2012;

ACCERTATO, altresì, che l'istituto dello «scavalco condiviso» viene escluso dal novero delle ipotesi soggette al divieto assunzionale di cui all'art. 9 art. 9, co. 1-quinquies del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, in quanto non corrisponderebbe all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con l'ente, nonché in ragione del preminente interesse di garantire una migliore realizzazione dei servizi istituzionali, così come sancito dalla Corte dei Conti – Sezione autonomie delib.10/2020

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

DATO ATTO CHE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. lgs 267/2000 e ss.mm.ii., di cui ai pareri redigenti in calce, può attestarsi che il presente provvedimento comporta riflessi economici diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, relativamente agli emolumenti a carico dell'Ente;

VISTO:

- il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

Alla Giunta Municipale

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono richiamati integralmente:

1. **DI DISPORRE** l'utilizzo del *Dott. BUCCA Vincenzo*, «Funzionario di Vigilanza» cat. *D*, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Castelvetro a tempo parziale presso il Comune di Mazara del Vallo per n. **6 (sei)** ore settimanali e per un massimo di **mesi 1 (uno)** dalla data di sottoscrizione dell'allegata convenzione, salvo proroga secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante «*Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione*»;
2. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Mazara del Vallo, disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che trattasi, e che, allegato al presente provvedimento sotto la lettera «A», ne forma parte integrante e sostanziale;
3. **DI CONFERIRE MANDATO** al competente Responsabile della *IX Direzione «Programmazione Finanziaria, Risorse Umane, Gestione delle Risorse e Patrimonio»*, a potere sottoscrivere la Convenzione con il Comune di Mazara del Vallo, secondo l'approvato schema, ponendo in essere tutti gli atti prodromici e consequenziali;

4. **DI DARE ATTO CHE:**

- la presente deliberazione, ai fini contabili, comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente, anche se gli oneri finanziari, derivanti così come previsto nella Convenzione di cui all'allegato «A», non comportano aggravii di spesa, in quanto la stessa viene interamente rimborsata dall'Ente utilizzatore;
- occorre sottoporre il presente atto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile richiamato;

5. **DI NOTIFICARE** copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al Responsabile della *IX Direzione «Programmazione Finanziaria, Risorse Umane, Gestione delle Risorse e Patrimonio»*, al Segretario Generale, al Responsabile dell'*XI Direzione «Area di Vigilanza e Soccorso Collettivo»*, al Responsabile della *I Direzione «Affari Generali»*, al dipendente interessato nonché al Comune di Mazara del Vallo per quanto di rispettiva competenza;

6. **DI INCARICARE** il Responsabile della *IX Direzione «Programmazione Finanziaria, Risorse Umane, Gestione delle Risorse e Patrimonio»*, competente per il servizio della Gestione Contabile del Personale, a porre in essere i relativi atti gestionali, per dare esecuzione alla presente deliberazione e, conseguentemente, a predisporre i successivi atti di impegno e di liquidazione, ai fini della relativa contabilità e del pagamento al dipendente utilizzato dal Comune di Mazara del Vallo, come previsto agli artt. 5 della citata Convenzione, in relazione alle commisurate prestazioni lavorative, con gli oneri finanziari e il relativo riparto, ivi esplicitati;

7. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

Il Responsabile della IX Direzione

(Dott. Andrea Antonino Di Como)

F.to Andrea Antonino Di Como



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 184 del 15/09/2022

OGGETTO: *Convenzione per utilizzo a tempo parziale del dipendente dott. BUCCA Vincenzo presso il Comune di MAZARA DEL VALLO ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 per mesi uno.*

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di settembre alle ore 15.00 in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Pres.	Ass.
Alfano Enzo	Sindaco	X	
Zizzo Grazia	Assessore	X	
Foscari Filippo	Assessore	X	
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore	X	
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore	X	
Licari Numinato Davide	Assessore	Dimissionario	
D'Agostino Luca	Assessore	Dimissionario	

Con la partecipazione del Segretario Comunale Avv. Cinzia Gambino

Il Sindaco/Presidente, accertato con l'ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa come di seguito riportata:

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di G.M. rispettivamente n° **115** del **03/06/2022** e n° **69** del **01/06/2022** questa Amministrazione Comunale e il Comune di Mazara del Vallo hanno approvato la Convenzione per l'utilizzo a scavalco, ex art. 14 CCNL del 22/01/2004 - Funzioni Locali, del funzionario di Vigilanza *Dott. Vincenzo BUCCA* dipendente del comune di Castelvetro per mesi tre;
- ai sensi del c. 2 dell'art. 7 della predetta convenzione la stessa *«può essere prorogata, su richiesta del Comune di Mazara del Vallo ... omissis ..., al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane, previa acquisizione dell'assenso da parte del dipendente, e conseguente autorizzazione del comune di Castelvetro»;*
- la Convenzione in atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della stessa, è in scadenza;
- il Sindaco del Comune di Mazara del Vallo, con nota prot. n° **71534** del **07/09/2022**, acquisita al Prot. Gen. al n° **35371** dell'8/09/2022, considerato il permanere delle esigenze organizzative proprie e funzionali della Polizia Municipale, ha richiesto al Comune di Castelvetro, previa acquisizione della disponibilità del dipendente comunale *Dott. BUCCA Vincenzo*, con profilo professionale *«Funzionario di Vigilanza»* Cat. *D*, in servizio presso la Polizia Municipale di Castelvetro, la proroga per mesi due e senza soluzione di continuità, della convenzione per l'utilizzo del suddetto dipendente in modo congiunto per 12 ore settimanali, attualmente in corso;
- con nota prot. gen n° **35608** del **09/09/2022** il Responsabile dell'*XI Direzione Organizzativa Polizia Municipale* ha accolto la proroga per un solo mese senza possibilità di ulteriori proroghe;
- il Sindaco del Comune di Castelvetro, con nota Prot. Gen. n° **35627** del **09/09/2022** in riscontro alla nota del Comune di Mazara del Vallo, ha accolto, la superiore richiesta di scavalco del dipendente *Dott. BUCCA Vincenzo* cat. *D* per n° **6** (*sei*) ore settimanali e per mesi **1** (*uno*);

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.1.2004 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi di tempo predeterminati mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

VISTO in particolare i commi 1[^] e 2[^] del citato articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, recante: *«Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione»*, che così recitano:

«1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione;

2. I rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ...omissis.. è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione»;

VISTA la dichiarazione congiunta n. 10 del citato contratto che così recita: *«Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto «a scavalco» che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001»;*

VISTO lo schema di convenzione, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera *«A»*, mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari per la disciplina del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti, la ripartizione

degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

RITENUTA propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto *de quo*, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTI gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art.3 del D.L.174/2012;

ACCERTATO, altresì, che l'istituto dello «*scavalco condiviso*» viene escluso dal novero delle ipotesi soggette al divieto assunzionale di cui all'art. 9 art. 9, co. 1-quinquies del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, in quanto non corrisponderebbe all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con l'ente, nonché in ragione del preminente interesse di garantire una migliore realizzazione dei servizi istituzionali, così come sancito dalla Corte dei Conti – Sezione autonomie delib.10/2020

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

DATO ATTO CHE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. lgs 267/2000 e ss.mm.ii., di cui ai pareri redigendi in calce, può attestarsi che il presente provvedimento comporta riflessi economici diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, relativamente agli emolumenti a carico dell'Ente;

VISTO:

- il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono richiamati integralmente:

1. **DI DISPORRE** l'utilizzo del *Dott. BUCCA Vincenzo*, «*Funzionario di Vigilanza*» cat. *D*, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Castelvetro a tempo parziale presso il Comune di Mazara del Vallo per n. **6 (sei)** ore settimanali e per un massimo di **mesi 1 (uno)** dalla data di sottoscrizione dell'allegata convenzione, salvo proroga secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante «*Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione*»;
2. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Mazara del Vallo, disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che trattasi, e che, allegato al presente provvedimento sotto la lettera «*A*», ne forma parte integrante e sostanziale;
3. **DI CONFERIRE MANDATO** al competente Responsabile della *IX Direzione «Programmazione Finanziaria, Risorse Umane, Gestione delle Risorse e Patrimonio*», a potere sottoscrivere la Convenzione con il Comune di Mazara del Vallo, secondo l'approvato schema, ponendo in essere tutti gli atti prodromici e consequenziali;
4. **DI DARE ATTO CHE:**
 - la presente deliberazione, ai fini contabili, comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente, anche se gli oneri finanziari, derivanti così come previsto nella Convenzione di

cui all'allegato «A», non comportano aggravii di spesa, in quanto la stessa viene interamente rimborsata dall'Ente utilizzatore;

- occorre sottoporre il presente atto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile richiamato;

5. **DI NOTIFICARE** copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al Responsabile della *IX Direzione «Programmazione Finanziaria, Risorse Umane, Gestione delle Risorse e Patrimonio»*, al Segretario Generale, al Responsabile dell'*XI Direzione «Area di Vigilanza e Soccorso Collettivo»*, al Responsabile della *I Direzione «Affari Generali»*, al dipendente interessato nonché al Comune di Mazara del Vallo per quanto di rispettiva competenza;
6. **DI INCARICARE** il Responsabile della *IX Direzione «Programmazione Finanziaria, Risorse Umane, Gestione delle Risorse e Patrimonio»*, competente per il servizio della Gestione Contabile del Personale, a porre in essere i relativi atti gestionali, per dare esecuzione alla presente deliberazione e, conseguentemente, a predisporre i successivi atti di impegno e di liquidazione, ai fini della relativa contabilità e del pagamento al dipendente utilizzato dal Comune di Mazara del Vallo, come previsto agli artt. 5 della citata Convenzione, in relazione alle commisurate prestazioni lavorative, con gli oneri finanziari e il relativo riparto, ivi esplicitati;

Con separata ed unanime votazione

7. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Grazia Zizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cinzia Gambino

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li 15/09/2022</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Cinzia Gambino</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
--	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
--



**COMUNE DI MAZARA
DEL VALLO**
Casa Consortile della Legalità



**CITTÀ DI
CASTELVETRANO**

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO E IL
COMUNE DI CASTELVETRANO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE,
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22/01/2004, DI N. 1 «SPECIALISTA DI
VIGILANZA» CAT. D.**

L'anno duemilaventidue addì _____ del mese di GIUGNO

TRA

Il Comune di Mazara del Vallo (TP), Cod. Fisc. (codice fiscale 8200141 081 8) rappresentato dalla *Dott.ssa Maria Stella MARINO*, dirigente del 2° Settore «Gestione delle risorse» che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale;

E

Il Comune di Castelvetro, Cod. Fisc. (codice fiscale 8100121 081 4), rappresentato dal *Dott. Andrea Antonino DI COMO*, Responsabile della IX Direzione, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale;

PREMESSO CHE:

- il Sindaco del Comune di Mazara del Vallo, con nota prot. n° 71534 del 07/09/2022 ha fatto richiesta al Comune di Castelvetro di proroga per ulteriori mesi due, senza soluzione di continuità, della convenzione per l'utilizzo del *Dott. BUCCA Vincenzo* nato il 27.08.1961 a Trapani, in atto dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Castelvetro, con profilo professionale di «Funzionario di Vigilanza» cat. D;
- il Sindaco del Comune di Castelvetro, in riscontro, ha accolto, con Prot. Gen. n° 35627 del 09/09/2022, la superiore richiesta di scavalco del dipendente *Dott. BUCCA Vincenzo* cat. D per n. **6 (sei)** ore settimanali e per mesi **1 (uno)**;
- il CCNL del personale dipendente degli enti locali del 22/01/2004, all'art.14 prevede l'utilizzazione a tempo parziale dei lavoratori mediante convenzione;
- con deliberazione di G.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, il Comune di Mazara del Vallo ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;
- con deliberazione di G.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, il Comune di Castelvetro ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede che «al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli

- enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza(...)*»;
- il medesimo articolo definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo che: «(...)la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore(...)»;
 - l'art. 2, comma 8 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 21 maggio 2018 e valido per il triennio 2018/2020, prevede che continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del nuovo contratto, le disposizioni dei precedenti CC.CC.NN.LL.;
 - il Comune di Mazara del Vallo e il Comune di Castelvetroano intendono definire l'utilizzo in convenzione del dipendente del Comune di Castelvetroano Dott. Bucca Vincenzo, Categoria D, profilo professionale di «Funzionario di vigilanza»;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo a tempo parziale e determinato, (6 ore settimanali) ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. sottoscritto in data 22.01.2004, del dipendente *Dott. BUCCA Vincenzo*, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Castelvetroano, inquadrato nella Cat. D, Profilo professionale di «Funzionario di Vigilanza».
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei compiti e funzioni di Specialista di Vigilanza del settore Polizia Municipale del Comune di Mazara del Vallo;
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 CCNL 22.01.2004 e ss.mm.ii.

ART. 2 –Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata per mesi **1 (uno)** decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa e comunque dalla data di effettiva attivazione ed immissione in servizio del dipendente presso il Comune di Mazara del Vallo.

ART. 3 - Tempo di lavoro di assegnazione

1. La prestazione lavorativa che il dipendente *Dott. BUCCA Vincenzo*, Categoria D, profilo professionale di «Specialista di Vigilanza», svolgerà presso il Comune di Mazara del Vallo sarà di **6 (sei)** ore settimanali, espletate, nell'orario ordinario di lavoro, e nella giornata che sarà concordata successivamente tra le parti secondo le esigenze che potranno manifestarsi.
1. Nelle restanti **30 (trenta)** ore lavorative della settimana, in costanza di utilizzo a tempo parziale, il suindicato dipendente resterà nell'ordinaria disponibilità operativa del Comune di Castelvetroano presso il Settore di appartenenza, per l'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionalmente ascritte.

ART. 4 – Gestione del personale distaccato

1. Il Comune di Mazara del Vallo ed il Comune di Castelvetroano concordano lo svolgimento del servizio, tenendo conto delle esigenze di entrambi gli enti, di tal ch  l'orario di cui all'articolo precedente potr  essere variato.

2. Ai sensi dell'art.14 co. 2 del CCNL 22.01.2004, la titolarità del rapporto di lavoro e la gestione medesima è a carico del Comune di Castelvetro in quanto Ente di provenienza, dando atto che gli atti gestionali generali restano confermati nella competenza della stessa Amministrazione, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente di utilizzazione.
3. Le ferie e gli altri congedi saranno concessi direttamente ed autonomamente dal Comune di Castelvetro, in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione, con onere di comunicare gli stessi all'ufficio del personale del Comune di Mazara del Vallo.

ART. 5 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. Il Comune di Castelvetro corrisponderà per intero al dipendente interessato il trattamento economico fisso e continuativo spettante in conseguenza dell'inquadramento nella categoria giuridica ed economica posseduta e di quant'altro in godimento e gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali.
3. Il Comune di Mazara del Vallo provvederà a rimborsare al Comune di Castelvetro il trattamento economico fisso e continuativo, ed eventuali altre indennità spettanti con i relativi oneri fiscali e previdenziali, in proporzione all'orario di lavoro svolto nell'amministrazione comunale di Mazara del Vallo (*ore 6*), entro il mese successivo al pagamento degli emolumenti da parte del Comune cedente, previa acquisizione della quantificazione dei compensi dovuti.
4. Tale rimborso è dovuto da parte dell'Ente utilizzatore anche nei casi di mancata prestazione lavorativa del dipendente nei giorni prestabiliti, per malattia, per ferie, permessi o altra causa non dipendente dalla volontà del lavoratore.
5. La corresponsione di qualsiasi emolumento di natura accessoria da riconoscersi al dipendente per prestazioni richieste ed effettivamente rese a favore dell'Ente utilizzatore (quali: lavoro straordinario, eventuali indennità accessorie aggiuntive) saranno pagate direttamente dallo stesso Ente utilizzatore.

Art. 7 - Revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione

1. Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della scadenza, al fine di valutare:
 - a. il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, previo parere favorevole del relativo Responsabile, ai medesimi patti e per la medesima durata.
 - b. una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti dell'Amministrazione stessa.
2. La presente convenzione può essere prorogata, su richiesta del Comune di Mazara del Vallo, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane, previa acquisizione dell'assenso da parte del dipendente, e conseguente autorizzazione del comune di Castelvetro

ART. 8- Risoluzione della convenzione

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

1. In caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite e/o dei doveri d'ufficio, nonché nell'ipotesi in cui dovessero venir meno le sottostanti esigenze, l'Ente utilizzatore potrà disporre la cessazione del regime di utilizzazione, rimettendo il dipendente nella disponibilità dell'Ente di appartenenza, previa tempestiva e motivata comunicazione.

2. Nel caso di sopraggiunte nuove esigenze funzionali dell'Ente di appartenenza, ovvero in caso di espressa volontà del dipendente.
3. La Convenzione sarà risolta altresì nei seguenti casi:
 - a. per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
 - b. per scadenza naturale della presente convenzione, di cui all'art. 2, salvo proroga;
 - c. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
 - d. per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 10 giorni da parte dell'ente recedente.
 - e. mancato rimborso delle somme dovute da parte del Comune di Mazara del Vallo;

ART. 9 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Li, _____

Per il Comune di Mazara del Vallo
Il Dirigente del 2° Settore «*Gestione delle risorse*»
Dott.ssa Maria Stella MARINO

Per il Comune di Castelvetro
Il Responsabile della IX Direzione «*Programmazione Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Gestione Risorse, e Patrimonio*»
Dott. Andrea Antonino DI COMO

Per accettazione:
Il Dipendente del Comune di Castelvetro
Dott. Vincenzo BUCCA
